Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia ASST Bergamo Ovest	MODULO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (art. 47 del D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000)	Mod1PODS13 Data: 07/05/21 pag.1	Rev.:2 di: 2

UNITA' OPERATIVA:	**Sede:**	ETICHETTA PAZIENTE
Direttore/Responsabile:		

Il/La sottoscritto/a_____

nato/a a _____ (_____) il_____

residente a _____ (____) in via _____n.___

domiciliato/a in _____ (____) in via _____n. __

consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per attestazioni e dichiarazioni false e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

1) di essere

☐ padre ☐ madre ☐ genitore affidatario esercente la potestà genitoriale

☐ tutore ☐ curatore ☐ amministratore di sostegno

del/la minore _____ nato/a a_____ il _____

2) *di essere stato/a informato/a delle disposizioni che regolano l'espressione del consenso per i figli minorenni di età*

3) *che il mio stato civile è il seguente*

☐ celibe/nubile ☐ coniugato/a ☐ vedovo/a ☐ separato/a ☐ divorziato/a

in situazione di:

☐ affidamento congiunto ☐ genitore affidatario ☐ genitore non affidatario

4) *che ai fini dell'applicazione dell'art. 317 del CC, l'altro genitore* ***NON*** *può firmare il consenso perché assente per*

☐ lontananza ☐ altro impedimento _____
(specificare)

5) *che, ai fini dell'applicazione della L. 54 del 8/02/06 Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli, art. 1 (modifiche al Codice Civile), limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice ha stabilito*

☐ che il/la sottoscritto/a esercita la potestà genitoriale separatamente

6) altro_____

letto, confermato e sottoscritto

luogo e data _____ IL/LA DICHIARANTE

(firma per esteso leggibile)

Informativa ai genitori per l'espressione del consenso alle prestazioni sanitarie per i figli minori di età

Secondo il Codice Civile entrambi i genitori hanno la responsabilità sui figli, che è esercitata di comune accordo (art. 316, comma 1, CC).

In caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della responsabilità genitoriale, questa è esercitata in modo esclusivo dall'altro (art. 317 CC).

Nei casi di comuni trattamenti medici (visite, medicazioni, ecc.) è sufficiente il consenso di uno solo dei genitori in applicazione del principio generale che gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore (art. 320 CC). In questi casi il consenso comune è considerato implicito.

Disaccordo tra i genitori

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 337 ter.- comma 3 – del CC, anche in caso di separazione personale dei genitori, la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi e, in caso di disaccordo, la decisione è rimessa al giudice. Il medico non può quindi procedere all'erogazione dell'atto sanitario, a meno che non ricorra lo stato di necessità, art. 54 del CP.

Opposizione di entrambi i genitori

Il medico, qualora valuti indispensabile l'atto sanitario per il minorenne, deve procedere a segnalazione alla Procura della Repubblica per i minorenni, affinché presenti ricorso al Tribunale per un provvedimento che precluda ai genitori l'esercizio della responsabilità genitoriale limitatamente a quello specifico atto sanitario e autorizzi lo stesso anche a prescindere dal loro consenso.